



UNIONE ITALIANA dei LAVORI AGROALIMENTARI

Guida alla tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, per premi di produttività e delle addizionali regionali e comunali, previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010

Periodo di tempo di riferimento	*Limite individuale del reddito complessivo di lavoro dipendente	Importo massimo delle prestazioni assoggettate alla tassazione sostitutiva del 10% Irpef	**Prestazioni assoggettate alla tassazione sostitutiva del 10% Irpef ***(comprese le Addizionali regionali e comunali)
1° luglio 31 dicembre 2008	non superiore a € 30.000 lordi per il 2007	€ 3.000	<p>A titolo esemplificativo gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa sono determinati da:</p> <p>prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time), lavoro festivo e lavoro notturno (compenso ordinario e maggiorazione), ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato (lavoro in scorrimento, flessibilità, riposi compensativi), banca delle ore (la sola maggiorazione retributiva erogata), straordinario forfetizzato e superminimi (sono esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore, come ad esempio, il superminimo individuale), compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ovvero i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa come, per esempio, i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa”, erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (compensi in natura di valore non superiore a € 258,23)...</p> <p>La detassazione dei premi di produttività non trova applicazione per gli “incentivi all’esodo”, atteso che gli stessi sono da considerare strumenti per le “risoluzioni consensuali” dei rapporti di lavoro.</p> <p>Consultare la Circolare n. 49 del 11 luglio 2008, la Circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 e la Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010.</p>
1° gennaio 31 dicembre 2009	non superiore a € 35.000 lordi per il 2008	€ 6.000	
1° gennaio 31 dicembre 2010	non superiore a € 35.000 lordi per il 2009	€ 6.000	
1° gennaio 31 dicembre 2011	non superiore a € 40.000 lordi per il 2010	€ 6.000	



NOTE ESPLICATIVE

* L'agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l'anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell'anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell'anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009). Gli importi delle prestazioni soggette alla tassazione agevolata (fino a di 3000 euro per l'anno 2008 e fino a 6000 euro per gli anni 2009 e 2010) non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF e non rientrano nel calcolo dell'I.S.E. e I.S.E.E (indicatori situazione economica equivalente). La parte delle predette somme che supera il limite di 3.000 euro lordi per l'anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010, concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore ed è assoggettata alla tassazione con l'applicazione delle aliquote ordinarie. Il limite di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

** Si ricorda che la misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, l'espressione "somme erogate a livello aziendale" va intesa nel senso che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori. Rientrano inoltre nel campo di applicazione della misura anche i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nella ipotesi in cui le somme erogate abbiamo come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione.

L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce che sono esclusi dall'agevolazione i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Trattasi dei dipendenti che prestano servizio in "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da contratti di tipo privatistico ovvero da contratti stipulati per settori privati. Resta pertanto escluso che possano fruire dell'imposta sostitutiva i dipendenti delle comunità montane, o altri dipendenti pubblici che eventualmente prestino l'attività sulla base di contratti collettivi applicabili al settore privato.

*** [Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 09-02-2010. Detassazione contratti di produttività, codici tributo invariati](#)

Come si calcola l'imposta – Il calcolo dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, ai fini Irpef. Circa le modalità di applicazione, il sostituto d'imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione le trattenute previdenziali. La ritenuta del 10 per cento deve essere infatti applicata sulla parte di retribuzione residua dopo aver operato le trattenute previdenziali, in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente la tassazione delle specifiche retribuzioni individuate che restano assoggettate per intero al contributo previdenziale e assistenziale obbligatoria.

Rimborso delle somme soggette alla tassazione agevolata e non riconosciute dai datori di lavoro [esempio: differenza tra la tassazione ordinaria (almeno il 23%) e la tassazione agevolata (10%) dei compensi ordinari per lavoro notturno]. Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.



DOCUMENTAZIONE

NORMATIVA

[Testo coordinato del Decreto-Legge 27 maggio 2008 , n. 93. Testo del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 \(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 28 maggio 2008\), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 \(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2\), recante: «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»](#)

COMUNICATI STAMPA – CIRCOLARI – CONSULENZE GIURIDICHE

[Comunicato stampa Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 11 luglio 2008. Detassazione straordinari beneficiari i dipendenti privati anche a termine e part-time](#)

[Circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 49 del 11 luglio 2008. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 – “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro” – Chiarimenti](#)

[Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2008. Detassazione degli straordinari ad ampio raggio. I chiarimenti operativi delle Entrate e del Ministero del Lavoro](#)

[Circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 – “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro” - Ulteriori chiarimenti](#)

[Nota del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL sulla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 59/E del 22 ottobre 2008](#)

[Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 954-44/2010 Codice Fiscale 80017770589. Istanza presentata l'8 luglio 2010 - imposta sostitutiva – retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario](#)

[Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 agosto 2010. Lavoro notturno. Più produttività e meno fisco](#)

[Articolo della rivista telematica Fisco Oggi del 17 agosto 2010 \(Agenzia delle Entrate\). Con il turno di notte meno tasse, anche sul compenso ordinario](#)

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010. Consulenza giuridica – Imposta sostitutiva – Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario - articolo 2, comma 1, lett. c\), D.L. n. 93 del 2008](#)

Premi di produttività: detassazione e decontribuzione

Come noto, l'articolo 53 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge il 30 luglio 2010 (L. 122/2010), conferma l'applicazione dell'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, alla quota parte di retribuzione erogata a titolo di premio per la produttività e il rendimento.

Cerchiamo di capire in dettaglio in cosa si traduce la disciplina, in vigore fino al 31 dicembre 2010, sulle somme erogate ai dipendenti del settore privato - in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa - è possibile applicare, entro il limite complessivo di 6.000 euro un'imposta del 10% sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

Condizione per il riconoscimento del beneficio, che il lavoratore non abbia percepito nel 2009 redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 35.000 euro.
I benefici contributivi spettano attualmente in misura pari alla quota a carico del lavoratore e del 25% per quella a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo delle erogazioni soggette a sgravio non può superare, con riferimento al 2009,



il 2,5% della retribuzione contrattuale percepita.

L'articolo 53 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge il 30 luglio 2010 (L. 122/2010) riunisce la disciplina fiscale e contributiva, unificandone la base di riferimento.

Pertanto, nel periodo dall'1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate a titolo premiale ai dipendenti del settore privato possono essere:

- assoggettate ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle connesse addizionali, nel limite complessivo massimo di 6mila euro e a condizione che il lavoratore non abbia percepito un reddito di lavoro subordinato superiore a 40.000 euro;
- beneficiare di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro entro il limite delle risorse annuali.

I benefici fiscali e contributivi spettano a condizione che si tratti di erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

DOCUMENTAZIONE

NORMATIVA

[!\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\) Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"](#) 

Art. 53 Contratto di produttività'

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

CIRCOLARI

[!\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7_img.jpg\) Circolare INPS n. 39 del 18/03/2010. Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009. Prime indicazioni.](#)

[!\[\]\(626ce8ac21792b9405bfddfea8e0c96a_img.jpg\) Messaggio INPS n. 21389 del 17/08/2010. Anno 2009. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 17 dicembre 2009. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo](#)

ISTANZA DI RIMBORSO, CERTIFICAZIONE E VOLANTINO

[!\[\]\(248b91fcdac4810ffd15cf33fb6aec6f_img.jpg\) Istanza di rimborso irpef sul compenso ordinario del lavoro notturno non assoggettato alla tassazione agevolata del 10% \(deve essere inoltrata dal segretario provinciale di categoria alle aziende\)](#)

[!\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b_img.jpg\) Istanza rimborso irpef da inoltrare all'Agazia delle Entrate](#)

[!\[\]\(c1168d6a8b365d11e842ece304635fa7_img.jpg\) Richiesta da inoltrare al datore di lavoro per la certificazione dell'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva del 10%](#)

[!\[\]\(cbd8541a32dfc32f356f5c6c994b0a21_img.jpg\) Volantino che illustra i termini e le condizioni per il rimborso irpef pari alla differenza tra la tassazione ordinaria e quella agevolata del 10% sul compenso ordinario del lavoro notturno](#)